ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/64/CE, RELATIVA AI SERVIZI DI PAGAMENTO NEL MERCATO INTERNO

Art. 10

Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento

Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7.

Versione in vigore dal 1 marzo 2010, non più in vigore dal 13 gennaio 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
Titolo	II — Diritti ed obblighi delle parti
Capo	II — Autorizzazione di operazioni di pagamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-11-2010/art-10-prova-di-autenticazione-ed-esecuzione-delle-operazioni-di-pagamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it